

lazione alla loro qualità, ed usi, e con quali discipline, e pene. Vedi Decreto 3. Novembre 1805. Tomo 3. c. 70.

— e loro autenticazione per l'esterno devono esser autenticate giusta l'Avviso 27. Maggio 1802. da esser pubblicato, ed eseguito a primo Maggio 1806. Vedi Tomo 4. c. 43.

— da giuoco. Sulle loro Fabbriche da notificarsi ec. e Carte da giuoco Estere soggette alli regolamenti delle altre Merci ec. Vedi Proclama 21. Maggio 1806. Tomo 14. c. 78.

Case Religiose a primo Maggio 1806. soggette al Decreto 8. Giugno 1805. ch'è Legge del Regno anco nelle Provincie Venete. Vedi Decreto 9. Aprile 1806. Tomo 2. c. 84.

Casatico o sia imposta sopra Stabili, viene fissata del 5. per cento sulla rendita, ed è pagabile in 3. rate, con pene alli Morosi ec. Vedi Proclama 5. Giugno 1806. Tomo 14. c. 109.

Caserme. Regolamento 6. Giugno 1804, e Decreto 29. Marzo 1806. sulle medesime da esser pubblicate, ed eseguite a primo Maggio 1806. Vedi Tomo 4. c. 42.

— Amministrazione, riparazione, e conservazione delle Fabbriche militari, che servono ad uso de' Padiglioni. Titolo primo dall' Art. 1. al 9. Vedi Regolamento Tomo 9. c. 83.

— Conservatori, e Custodi. Titolo 2. dall' Art. 10. al 20. Vedi Regolamento Tomo 9. c. 86.

— Doveri dei Conservatori, e Custodi Tit. 3. dall' Art. 21. al 30. Vedi Regolamento T. 9. c. 90.

— Della vigilanza sulle Caserme, manutenzione, e proprietà delle medesime. Titolo 4. dall' Art. 31. al 43. Vedi Regolamento Tomo 9. c. 93.

— Modo di distribuire gli Alloggj. Titolo 5. dall' Art. 44. al 53. Vedi Regolamento T. 9. c. 97.

— Attribuzioni, e Competenze d'alloggio negli stabilimenti militari d' Uffiziali Titolo 6. dall' Art. 54. al 129. Vedi Regolamento Tomo 9. c. 99.

— Consegna de' Locali, e degli Effetti infissi,